

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1969 del 23/06/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EUROAGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia Km 17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento avicolo di ovaiole da riproduzione sito nel Comune di Longiano, Via Malborghetto s.n.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2001 del 22/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. EUROAGRICOLA S.S. con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia Km 17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'allevamento avicolo di ovaiole da riproduzione sito nel Comune di Longiano, Via Malborghetto s.n..**

## **IL DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L.R. n 04 del 06/03/2007;
- Regolamento Regionale 4 gennaio 2016, n. 1/2016;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 21/12/2015, acquisita al Prot. Com.le 15323 e da Arpa al PGFC/2016/1865 del 15/02/2016, da **EUROAGRICOLA S.S.** nella persona di Doriana Giudi, in qualità di delegato dal legale rappresentante, tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia Km 17, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'allevamento avicolo di ovaiole da riproduzione sito nel Comune di Longiano, Via Malborghetto s.n., comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;
- valutazione di impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 22/04/2016 Prot. Com.le 5267, acquisita da Arpae al PGFC/2016/5864, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di chiarimenti in merito all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

**Dato atto** che con Atto Prot. Com.le 5268 del 22/04/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/5865, il SUAP del Comune di Longiano ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

**Visto** che con nota PGFC/2016/6989 del 09/05/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

**Atteso** che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 17/05/2016, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;
- in merito alla comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, la ditta ha reso in sede di Conferenza di Servizi i chiarimenti richiesti con nota Prot. Com.le 5267, ed il responsabile dell'Unità Zootecnia-A.I.A. ha valutato positivamente la comunicazione di spandimento, comunicando di provvedere a trasmettere le conclusioni istruttorie di competenza;
- in merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali, il Responsabile Unità Agricoltura e Zootecnia di Arpae ha comunicato di aver trasmesso il parere di competenza al Comune di Longiano che dovrà pertanto provvedere al rilascio dell'autorizzazione;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, ha preso atto che Arpae S.T. ha trasmesso il parere di competenza al Comune di Longiano che dovrà pertanto provvedere alle valutazioni in merito;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione da parte del Comune di Longiano dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e delle valutazioni relative all'impatto acustico;

**Considerato** che in merito alla documentazione di impatto acustico, il Comune di Longiano con Nota Prot. n. 6677 del 24/05/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/8016, ha comunicato quanto segue *“In riferimento alla RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE presentata dalla Ditta di cui all'oggetto, si prende atto del parere di impatto acustico e si fa proprio, reso da Arpae e acquisito al prot. comunale n. 6280 del 17.05.2016, con il quale non si rilevano elementi ostativi all'esercizio dell'attività”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 31/05/2016;
- Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 19/05/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali: Atto Prot. Com.le 6676 del 24/05/2016 corredato di apposite planimetrie di riferimento, acquisito al

PGFC/2016/7961, con cui il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Longiano ha rilasciato nulla osta allo scarico di acque reflue domestiche nel rispetto delle prescrizioni impartite da Arpae (Sezione Provinciale);

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A, nell'Allegato B, nell' "Allegato C e relative planimetrie", parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione n. 296 del 07/06/2004 prot. n. 44906/2004 rilasciata, ai sensi del D.P.R. 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse idriche, atmosferiche e smaltimento rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **EUROAGRICOLA S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Longiano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **EUROAGRICOLA S.S.** (C.F./P.IVA 02486550409), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Longiano, Via Emilia Km 17, **per l'allevamento avicolo di ovaiole da riproduzione sito nel Comune di Longiano, Via Malborghetto s.n.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento** ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B** e nell'"**ALLEGATO C e Relative Planimetrie**", parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Longiano e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Longiano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Luca Balestri, Tamara Mordenti, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 296 del 07/06/04 prot. n. 44906/04 rilasciato, ai sensi del D.P.R. 203/88, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione.

Con nota del 26/02/2016 PGFC/2016/ 2729 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, un'istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 17/05/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera.

L'insediamento è formato da 2 capannoni ciascuno diviso in due box dai locali dei servizi realizzati centralmente, nei quali viene svolto l'allevamento di 28500 ovaiole da riproduzione. Il ciclo di produzione ha durata di circa 10/12 mesi, e può essere prolungato in casi particolari fino a 24 mesi, al termine dei quali si esegue la rimozione delle lettiera e la pulizia e disinfezione dei capannoni. La stabulazione è del tipo a terra su lettiera di paglia trinciata o misto truciolo, con nidi centrali posti lungo l'asse dei capannoni e posatoi laterali. In tutti i capannoni sono presenti sistemi di abbeveraggio a goccia antispreco e tazzina di recupero delle perdite. Le materie prime utilizzate, oltre alle pollastre immesse ad inizio ciclo, sono il mangime (circa 1.250 t/a) e l'acqua (circa 2.400 mc/a). Nell'insediamento non è presente deposito/concimaia per le deiezioni a fine ciclo, né si effettua lo spandimento degli effluenti su terreni coltivati, in quanto vengono ceduti a terzi con specifici contratti.

Le emissioni in atmosfera (polveri, ammoniaca e molecole organiche volatili identificabili come "odori") provengono dai locali di allevamento, dove sono presenti gli animali. Nel capannone denominato "Montilgallo alto", in cui sono installati estrattori d'aria, le emissioni si considerano di tipo convogliato e i punti di emissione sono identificabili con i ventilatori, mentre nel capannone "Montilgallo basso" con ventilazione naturale, le emissioni si considerano di tipo diffuso attraverso le finestre laterali.

Nel capannone "Montilgallo alto" la ventilazione e la regolazione termica sono ottenute con estrattori d'aria montati lungo la fiancata Ovest del capannone, il cui funzionamento richiama aria esterna dalle finestre distribuite sul lato opposto dei box (ventilazione trasversale). Sono presenti 5 estrattori d'aria per ciascun box, numerati da **E1** a **E10**, montati su telaio da 1,40 x 1,40, dotati di protezione a griglia mobile. La ventilazione viene gestita da una centralina computerizzata comandata da sonde di rilevamento della temperatura distribuite all'interno dei capannoni.

Nel capannone "Montilgallo basso" la ventilazione e la regolazione termica è di tipo naturale assistita, cioè coadiuvata dalla presenza all'interno del capannone di ventilatori (miscelatori), che hanno la funzione di omogeneizzare l'aria e creare un flusso dell'aria orientato; in particolare in ciascun box sono presenti 2 file di n. 7 miscelatori lungo l'asse centrale con una capacità di movimentazione di circa 6.000 Nmc/h d'aria ciascuno. Le finestre laterali sono lunghe circa 2,3 m x 1 m di altezza e sono presenti in numero da 23 a 25 per lato per ciascun box. L'apertura e chiusura delle finestre laterali del capannone è manuale e l'ampiezza e il tempo di apertura dipendono dalle temperature rilevate all'interno dei box.

Altri punti di emissione sono i boccaporti dei silos di deposito dei mangimi (**E11-E18**) aperti solo in occasione delle operazioni di rifornimento e lo scarico del mangime dai mezzi è eseguito con sistemi meccanici chiusi, con tramogge dotate di una prolunga flessibile che viene introdotta all'interno dello stesso silos, evitando la dispersione di polveri.

Per il riscaldamento dei locali in presenza di temperature particolarmente rigide l'Azienda prevede di installare nuovi generatori di calore, due per ciascun box. I generatori (M2-M9) sono a GPL e privi di emissioni convogliate in quanto l'aria esterna aspirata viene riscaldata direttamente sulla fiamma ed immessa assieme ai fumi di combustione direttamente all'interno dei capannoni.

È presente un generatore di emergenza (M1), della potenza di 166 kVA, alimentato a gasolio, localizzato all'interno di un locale tecnico chiuso, il cui camino è indicato con la sigla di emissione E19. Nel locale generatore è installato anche un piccolo ventilatore per il ricambio dell'aria (E20).

Il relazione a quanto sopra rilevato e valutato non sussistono elementi ostativi alle emissioni in atmosfera esaminate ai sensi della Parte V del D.Lgs 152/06, in considerazione della tipologia delle emissioni e dei sistemi di contenimento proposti nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati e oltre a quanto di seguito indicato:

1. Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
2. Gli abbeveratoi antispreco dovranno essere periodicamente ispezionati con la tempestiva sostituzione di quelli malfunzionanti.
3. Il gestore deve garantire buone condizioni ambientali all'interno dei capannoni in modo da assicurare idonee condizioni di umidità della lettiera. Deve porre in essere controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, controllando frequentemente le condizioni della pollina nella zona sotto i posatoi e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale assorbente.
4. Il gestore deve aggiungere un adeguato strato di paglia o altro materiale assorbente anche sotto i posatoi a inizio ciclo, prima dell'immissione degli animali.
5. Entro un anno dal rilascio dell'AUA, sui lati nord ed ovest del capannone "Montilgallo basso" (lati prospicienti la Via Malborghetto) si dovrà posizionare una barriera vegetale idonea a ostacolare la diffusione delle polveri e degli odori e con funzione paesaggistica ed ombreggiante. La barriera vegetale dovrà essere costituita da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o altre specie autoctone d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite in caso di fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento).
6. Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento, le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 17/05/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica di Arpae – Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportato nel verbale della seduta del 17/05/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Longiano in data 21/12/2015 prot. n. 15323, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni diffuse in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONI DA M2 A M9 - N. 8 GENERATORI DI CALORE CAPANNONI MONTILGALLO ALTO E BASSO** (81,4 kW cad., a gpl, complessivamente pari a 651,2 kW), i cui fumi di combustione non sono convogliati al camino ma sono emessi diffusamente dalle finestrate. Tali emissioni sono provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc

La Ditta dovrà comunque garantire un adeguato ricambio di aria all'interno dei capannoni per la sicurezza degli operatori e per il benessere animale.

### **EMISSIONE E19 – GENERATORE DI EMERGENZA (166 kW a gasolio)**

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tale emissione non deve rispettare valori limite ai sensi del combinato disposto del punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 smi e del punto 3. della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06.

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

### **EMISSIONE N. E20 - LOCALE GENERATORE**

classificabile come “sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro”, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte V del citato decreto.

## D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla **attività di allevamento** di seguito specificata:
- *tipologia produttiva* – ovaiole da riproduzione;
  - *numero massimo di capi* – 28.500 capi;
  - *ciclo produttivo*: un ciclo di produzione di circa 10/12 mesi, che può essere prolungato in casi particolari fino a 24 mesi;
  - *tecniche di stabulazione adottate* – ricoveri con ventilazione naturale assistita (capannone Montilgallo basso) e forzata (capannone Montilgallo Alto), del tipo a terra su lettiera di paglia trinciata o misto truciolo con nidi centrali lungo l'asse dei capannoni e posatoi laterali, e con abbeveratoi a goccia antispreco e tazzina di recupero delle perdite:

**costituite da:**

- emissioni di polveri derivanti dalla movimentazione e stoccaggio dei mangimi (n. 8 silos da E11 a E18);

- emissioni di ammoniaca, polveri, metano ed odori derivanti dai seguenti estrattori automatici di aria dai locali di allevamento del capannone Montilgallo Alto:

Punti di emissione N°	Capannoni N°	Lato di emissione	Portata singola Nm <sup>3</sup> /h	Durata
E1 – E10	Montilgallo Alto	Nord-Ovest	30.000	0 - 24

- emissioni di ammoniaca, polveri, metano ed odori derivanti dalle finestre (ventilazione naturale assistita) dei locali di allevamento del capannone Montilgallo Basso;

**sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

- Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati. Le zone intorno agli edifici devono essere gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
- Gli abbeveratoi antispreco dovranno essere periodicamente ispezionati con la tempestiva sostituzione di quelli malfunzionanti.
- Il gestore deve garantire buone condizioni ambientali all'interno dei capannoni in modo da assicurare idonee condizioni di umidità della lettiera. Deve porre in essere controlli frequenti, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, controllando frequentemente le condizioni della pollina nella zona sotto i posatoi e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale assorbente.
- Il gestore deve aggiungere un adeguato strato di paglia o altro materiale assorbente anche sotto i posatoi a inizio ciclo, prima dell'immissione degli animali.
- Entro un anno** dal rilascio dell'AUA, sui lati nord ed ovest del capannone "Montilgallo basso" (lati prospicienti la Via Malborghetto) si dovrà posizionare una barriera vegetale idonea a ostacolare la diffusione delle polveri e degli odori e con funzione paesaggistica ed ombreggiante. La barriera vegetale dovrà essere costituita da un filare di pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o altre specie autoctone d'alto fusto piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno e alle condizioni meteorologiche locali, adeguatamente curate e sostituite in caso di fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva all'evento);
- Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all'Autorità competente, gli incrementi della capacità massima dell'allevamento, le modifiche di tipologia di allevamento e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni.
- Considerato, infine, che le emissioni in argomento non sono sottoposte a trattamenti di abbattimento specifici ma solo ad azione di dispersione e di buona gestione, ci si riserva, qualora le prescrizioni proposte non producano effetti soddisfacenti, di disporre l'adozione di ulteriori interventi.

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO** (Art. 112 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**PREMESSE**

Dato atto che la Ditta Euroagricola – allevamento di via Malborghetto di Longiano ha presentato la seguente documentazione:

- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n.**15998 mod 1**;
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul programma Gestione Effluenti con n. **16404 mod 2**;

- Vista la verifica documentale condotta dall' Unità Zootecnia - AIA sulla Comunicazione n. 15998 mod 1, dalla quale risultava un numero di capi, per l'allevamento di cui all'oggetto, diverso rispetto alla richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera che poi è stato chiarito con la comunicazione n. 16404 mod 2 che riporta lo stesso numero;
- Visto il parere di ARPAE del CTR Agrozootecnia del 4/3/2016;
- Visti gli esiti della conferenza dei servizi del 17/05/2016 che esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA;

Dato atto che il provvedimento di AUA non sostituisce, per quanto riguarda l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, alcun titolo abilitativo già rilasciato alla ditta;

Precisato che le Comunicazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui sopra sono relative a diversi allevamenti fra i quali anche l'allevamento ubicato in Via Malborghetto, Comune di Longiano, codice di allevamento 018FO065 oggetto della domanda di AUA;

Precisato che quanto contenuto nel presente atto riguarda l'allevamento sito in Via Malborghetto , Comune di Longiano, mentre le attività relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici relative ai restanti allevamenti inseriti nella Comunicazione n.16404 di modifica n. 2 restano soggette a quanto stabilito dal Regolamento 1/2016, compresa la validità quinquennale della comunicazione.

Precisato che l'Unità Zootecnia – AIA ha effettuato verifiche sulla Comunicazione di cui sopra ed, in particolare, sui parametri di calcolo utilizzati al *QUADRO 5*, sull'adeguatezza delle strutture di stoccaggio di cui al *QUADRO 9* e sui contratti di cessione degli effluenti riportati al *QUADRO 12*;

Precisato che l'Azienda dispone, di diversi contratti con Soggetti Terzi, come riportato al *QUADRO 12*, per la cessione degli effluenti prodotti dagli allevamenti sopra citati;

**PRESCRIZIONI**

- 1) Ogni variazione nelle modalità di gestione degli effluenti, dovrà essere preventivamente comunicata;
- 2) La Ditta dovrà provvedere a registrare i singoli conferimenti di cessione delle deiezioni entro 15 giorni dall'intervento, annotando i dati elencati dal Regolamento Regionale 1/2016. Il registro dovrà essere conservato in Azienda;
- 3) L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016.

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI**

### **PREMESSA**

Verificato dalla documentazione presentata che:

La fossa Imhoff, è di volume proporzionato alla capacità abitativa del fabbricato ai sensi della Normativa vigente, con un volume minimo del comparto di sedimentazione pari a litri 50 per abitante equivalente e un volume minimo del comparto di digestione pari a litri 200 per abitante equivalente;

### **CARATTERISTICHE**

<b>Responsabile dello scarico:</b>	Euroagricola s.s.
<b>Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:</b>	Via Malborghetto - Longiano
<b>Destinazione dell'insediamento:</b>	Fabbricato ad uso allevamento avicolo (servizi igienici)
<b>Classificazione dello scarico:</b>	acque reflue domestiche
<b>Potenzialità dell'insediamento (in abitanti equivalenti)</b>	3 A.E.
<b>Recettore dello scarico:</b>	Fosso di scolo interpodereale
<b>Sistemi di trattamento prima dello scarico:</b>	fossa imhoff da 5 AE letto assorbente da 15 mq

### **PRESCRIZIONI**

Lo scarico di acque reflue domestiche con le caratteristiche sopra riportate è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

- La fossa Imhoff **deve essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale.** I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. **I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.**
- La fossa Imhoff deve essere mantenuta costantemente libera da copertura in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli
- **Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul letto assorbente ed il materiale filtrante,** in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto. Per tutto il perimetro dell'impianto, dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Almeno due volte all'anno **dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.**
- Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- **Il progetto del letto assorbente è da considerarsi come disegno di massima, pertanto la realizzazione di detto manufatto dovrà essere realizzata in conformità alle linee guida di ARPA, in particolare: la vasca di contenimento sarà a tenuta stagna con il fondo orizzontale a perfetto livello situato a circa 70-80cm sotto il livello del suolo. Il bacino dovrà essere riempito a partire dal fondo con uno strato di ghiaione lavato (40/70 o 70/100) per uno spessore di 30cm, sopra il quale verrà posto un telo di "tessuto non tessuto" e 40-50cm di una miscela costituita dal 50% di terreno vegetale e 50% di torba su cui saranno messe a dimora le piante.**
- Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**